

# **ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO – PUBBLICO TRA L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E L'IPAB CASA DI ASSISTENZA ANZIANI A. TOBLINI PER LA GESTIONE DELL'OSPEDALE DI COMUNITÀ DI MALCESINE.**

Tra

L'Azienda ULSS n. 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Verona via Valverde n. 42, p.iva/c.f. 02573090236, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott. Pietro Girardi, C.F. GRRPTR65R26F206A domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza Casa di Assistenza per Anziani Centro A. Toblini (di seguito IPAB Toblini) con sede legale a Malcesine (VR) in Piazza Bocchera n. 3, p.iva/c.f. 02237200239, nella persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Mauro Montana, C.F. MNTMRA53P25G273U;

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Tale articolo prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6 "Salute", prevede il potenziamento dell'assistenza territoriale attraverso la realizzazione di Ospedali di Comunità interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche;
- Decreto Ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" ha definito gli Ospedali di Comunità come strutture sanitarie della rete territoriale a ricovero breve e dimissione protetta, con funzioni intermedie tra il domicilio e il ricovero ospedaliero ordinario.

Considerato che:

- la DGR n. 695 del 24/06/2025 prevede l'attivazione di 12 posti letto di Ospedale di Comunità dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, a gestione diretta, collocato presso l'Ospedale di Malcesine;
- L'Azienda ULSS, nelle more dell'acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, rimane titolare per la struttura intermedia Ospedale di Comunità con sede operativa a Malcesine, in via Gardesana 57 - Loc. Val di Sogno, e una dotazione di 12 posti letto;
- l'Ospedale di Comunità di Malcesine rientra nelle programmazione del PNRR e deve essere attivato entro il 20/06/2026; di conseguenza, il presente atto presenta carattere d'urgenza;
- l'Ospedale di Comunità è inserito all'interno dell'Ospedale di Malcesine, la cui collocazione geografica, ai confini sia della provincia di Verona che della Regione Veneto, ha sempre creato una certa difficoltà nel reperimento del personale sanitario e socio-sanitario disposto ad essere assegnato presso questa sede;

- l'IPAB Toblini è stata riconosciuta quale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza a seguito della DGR n. 394 del 6 marzo 1990 ed accreditata istituzionalmente quale Centro Servizi per non autosufficienti con DGR n. 548 del 9 maggio 2023. Scopo dell'Istituzione è di offrire ospitalità ad anziani autosufficienti e non autosufficienti provenienti da qualsiasi zona, ma con priorità ai residenti nel Comune di Malcesine;
- l'IPAB Toblini, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, contribuisce alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali e socio-sanitarie e, in coerenza alle proprie previsioni statutarie, eroga e promuove, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi alla persona e alle famiglie attraverso attività socio sanitarie e socio assistenziali, nel rispetto della normativa vigente, assumendo come fine la cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini;
- l'Azienda ULSS dispone di locali, allestimenti, servizi alberghieri e materiale sanitario idonei alla realizzazione e gestione dell'Ospedale di Comunità;
- l'IPAB Toblini dispone di personale qualificato e formato, idoneo a garantire la gestione operativa dell'Ospedale di Comunità secondo gli standard qualitativi e organizzativi previsti dalla normativa vigente.

Le Parti riconoscono l'esistenza di un interesse comune nella realizzazione e gestione dell'Ospedale di Comunità, finalizzato a garantire una risposta assistenziale appropriata ai bisogni sanitari della popolazione di riferimento, nell'ambito della rete integrata dei servizi territoriali.

L'attivazione dell'Ospedale di Comunità mediante partenariato pubblico-pubblico consente una più efficiente ed efficace utilizzazione delle risorse pubbliche disponibili, attraverso la valorizzazione delle competenze specifiche di ciascuna Parte e la condivisione di compiti e responsabilità.

Le Parti intendono collaborare in modo complementare e sinergico per garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie di qualità a favore della collettività, con l'obiettivo quindi di perseguire un esclusivo interesse pubblico.

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

## **Articolo 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

## **Articolo 2 – Oggetto**

Il presente Accordo disciplina le modalità di collaborazione tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e l'IPAB Casa di Assistenza per Anziani Centro A. Toblini per l'attivazione e la gestione dell'Ospedale di Comunità (ODC) collocato presso l'Ospedale di Malcesine, in via Gardesana 57 - Loc. Val di Sogno, e con una dotazione di 12 posti letto.

Gli Ospedali di Comunità, rientranti tra le strutture intermedie, garantiscono le cure necessarie "a quei pazienti che sono stabilizzati dal punto di vista medico e non richiedono assistenza ospedaliera, ma sono troppo instabili per poter essere trattati in un semplice regime ambulatoriale o residenziale classico e che trattano problemi che si risolvono solitamente in un periodo limitato di tempo".

Nelle strutture di ricovero intermedio vengono erogate le prestazioni sanitarie di ricovero intermedio - quindi temporanee - ricomprese nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza territoriale nonché degli eventuali livelli integrativi regionali. In queste strutture vengono garantite la qualità delle cure, la sicurezza dei pazienti e la misurazione dei processi e degli esiti, secondo i contenuti della normativa vigente.

### **Articolo 3 – Finalità e interesse comune**

Le Parti riconoscono che la realizzazione dell'Ospedale di Comunità risponde ai seguenti obiettivi di interesse comune:

- garantire la continuità assistenziale tra ospedale, territorio e domicilio;
- ridurre i ricoveri ospedalieri inappropriati;
- favorire percorsi di dimissione protetta dall'ospedale;
- assicurare l'assistenza a pazienti con patologie a bassa intensità che richiedono continuità assistenziale;
- promuovere l'integrazione socio-sanitaria nella gestione dei pazienti fragili;
- ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la valorizzazione delle competenze complementari delle Parti.

L'Accordo si configura quale strumento di collaborazione pubblico-pubblico ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, caratterizzato dalla condivisione di compiti, responsabilità e obiettivi nell'esclusivo interesse della collettività.

### **Articolo 4 - Obblighi dell'Azienda ULSS**

L'Azienda ULSS, in qualità di soggetto titolare dell'accreditamento istituzionale, si obbliga a:

- 1) mettere a disposizione i locali dell'Ospedale di Comunità, collocato presso l'Ospedale di Malcesine in via Gardesana 57 - Loc. Val di Sogno e una dotazione di 12 posti letto, garantendone la conformità ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente;
- 2) fornire l'allestimento completo della struttura, comprensivo di arredi, attrezzature sanitarie e materiale sanitario necessario all'erogazione delle prestazioni;
- 3) garantire i servizi alberghieri, comprensivi di:
  - servizio di ristorazione per pazienti;
  - servizio di lavanderia e guardaroba;
  - servizio di pulizia e sanificazione dei locali;
  - servizio di gestione rifiuti sanitari e assimilati;
  - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
- 4) assicurare la fornitura continuativa di materiale sanitario, farmaci, dispositivi medici, attrezzature e presidi necessari all'attività assistenziale;
- 5) garantire il supporto diagnostico e specialistico necessario attraverso il coordinamento con le strutture aziendali;
- 6) provvedere alla gestione amministrativa dell'accreditamento e ai rapporti con la Regione;

- 7) mantenere la titolarità di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale per l'Ospedale di Comunità;
- 8) vigilare sul rispetto dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento e degli standard qualitativi;
- 9) assicurare il sistema informativo sanitario e la gestione dei flussi informativi;
- 10) assicurare l'assistenza riabilitativa secondo gli standard previsti dalla DGR n. 38 del 5/2/2026;

L'Azienda ULSS garantisce che i locali, gli allestimenti e i servizi forniti siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e prevenzione incendi.

L'Azienda ULSS, nella figura del Direttore UOC Cure Primarie D4 o suo delegato, effettua le attività di verifica sull'applicazione del presente Accordo tramite il proprio personale incaricato ad effettuare i controlli.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente all'IPAB Toblini ogni aggiornamento della disciplina regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente Accordo ai fini della modifica della medesima, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dalla stessa.

Al solo fine di garantire l'adeguata organizzazione del servizio e facilitare dal punto di vista logistico l'inserimento di personale assicurando la continuità assistenziale, l'Azienda ULSS mette a disposizione dell'IPAB Toblini alcune stanze, meglio evidenziate nella planimetria allegata all'interno del perimetro arancione, nonché un punto ristoro, site al piano 1° pad. B dell'Ospedale di Malcesine (Allegato 1).

Per quanto riguarda i costi connessi alla fruizione delle stanze, che comprendono tutte le spese generali (utenze, pulizie, spese gestione, manutenzione ordinaria) si applicherà, per la fatturazione per il trattamento alberghiero (con relativa aliquota IVA del 10%), in analogia e laddove applicabile, quanto previsto nel Regolamento per l'utilizzo degli alloggi all'interno dell'Ospedale di Malcesine, approvato con delibera dell'ex Ulss 22 n. 378/2012. Tali costi saranno integralmente a carico dell'IPAB, secondo le modalità di fatturazione che saranno concordate tra le parti.

L'IPAB dovrà informare gli occupanti sulle condizioni di utilizzo delle stanze e del punto ristoro. Il danneggiamento dei locali per uso improprio sarà a carico dell'IPAB Toblini, che risponde verso l'Azienda ULSS dei comportamenti del proprio personale.

I locali saranno messi a disposizione dell'IPAB Toblini dal 1 giugno al 30 settembre 2026.

## **Articolo 5 - Obblighi dell'IPAB Toblini**

L'IPAB Toblini si obbliga a:

- 1) garantire la gestione operativa quotidiana dell'Ospedale di Comunità attraverso personale proprio, qualificato e formato;
- 2) assicurare la presenza continuativa h24 di personale infermieristico e di supporto, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, da ultimo la DGR n. 38 del 5/2/2026;
- 3) mettere a disposizione la seguente dotazione di personale:

- medico
- coordinatore infermieristico/case manager
- infermieri
- operatori socio-sanitari

- 4) garantire che tutto il personale impiegato sia in possesso dei requisiti professionali, titoli di studio e formazione richiesti dalla normativa vigente per le rispettive qualifiche;
- 5) assicurare la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale;
- 6) garantire l'erogazione delle prestazioni assistenziali secondo i protocolli clinico-assistenziali concordati e i livelli essenziali di assistenza (LEA);
- 7) collaborare con l'Azienda ULSS nella gestione dei rapporti con i pazienti e i loro familiari;
- 8) partecipare alle attività di monitoraggio, valutazione e miglioramento continuo della qualità;
- 9) garantire il rispetto della normativa in materia di privacy, sicurezza sui luoghi di lavoro e gestione del rischio clinico;
- 10) assicurare la tracciabilità delle attività assistenziali, attraverso l'applicativo Advenias Care, e la corretta compilazione della documentazione sanitaria.

L'IPAB Toblini si impegna inoltre a:

- garantire l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo;
- comunicare con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente Accordo: il preavviso infatti dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

Si impegna in particolare all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo
- utilizzo dei ricettari o della procedura Dema limitatamente alle prestazioni da prescrivere ai pazienti durante il ricovero in struttura;
- accoglimento e congedi dei pazienti anche nei giorni festivi e prefestivi;
- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;
- compartecipazione alla spesa nelle ipotesi previste dalla DGR n. 1563/2024: si impegna in particolare a collaborare con l'Azienda ULSS per curare le operazioni inerenti la gestione amministrativa del paziente;
- completa integrazione con le strutture sanitarie e socio-sanitarie del Distretto (es. ADI) e la Centrale Operativa Territoriale - COT dell'Azienda ULSS per quanto riguarda le transizioni dei pazienti e il loro percorso pre e post ricovero;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile con presentazione di copia della polizza;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale della documentazione clinica, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Infine, l'IPAB Toblini si impegna ad uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, a far applicare gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di Comportamento dell'ULSS 9 pubblicato sul sito aziendale alla pagina:

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=8797>

e le prescrizioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) pubblicato sul sito aziendale all'indirizzo:

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13790>

che dichiara di conoscere.

## **Articolo 6 - Responsabilità**

L'Azienda Sanitaria, in qualità di titolare dell'accreditamento, risponde verso la Regione e verso i pazienti dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni erogate nell'Ospedale di Comunità.

L'IPAB risponde della corretta esecuzione delle attività gestionali e assistenziali affidate, nonché dell'operato del personale impiegato.

Ciascuna Parte risponde dei danni causati alla controparte o a terzi per inadempimento o inesatta esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente Accordo.

Ciascuna Parte è tenuta a stipulare e mantenere in vigore idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per responsabilità civile professionale del proprio personale

## **Articolo 7 – Accesso, presa in carico e dimissione dei pazienti**

Le richieste di ammissione all'Ospedale di Comunità (che possono provenire da un reparto ospedaliero o dal Medico di Medicina Generale per pazienti assistiti al proprio domicilio), la presa in carico e le dimissioni avvengono secondo la normativa e le procedure aziendali vigenti, con particolare riferimento al Regolamento aziendale di organizzazione e gestione degli Ospedali di Comunità, pubblici e privati accreditati, dell'ambito territoriale dell'ULSS 9 Scaligera. REV.01, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 307 dell'11/03/2026.

## **Articolo 8 – Assistenza medica, Responsabile Clinico e Direzione Sanitaria**

L'assistenza medica ai pazienti ricoverati è garantita dall'IPAB Toblini e va erogata da medici coordinati e organizzati dalla Direzione Sanitaria dell'IPAB che eroga anche l'assistenza diretta ed indiretta ai pazienti.

La presenza medica in struttura, per 12 posti letto, è assicurata, come previsto dalla DGR n. 38 del 5/2/2026, dalla presenza di un medico incaricato per 16,2 ore la settimana 6 giorni su 7 nel turno diurno (8-20), garantendo ammissioni e dimissioni nei 7 giorni della settimana (compresi il sabato e la domenica).

Il responsabile clinico della struttura deve assicurare un monitoraggio clinico quotidiano che deve essere erogato anche il sabato e la domenica attraverso procedure codificate di passaggio di consegne cliniche e di accessibilità alla documentazione clinica da parte delle figure medico-sanitarie che dovessero alternarsi negli orari notturni, festivi e prefestivi.

- Gli accessi del medico vanno documentati nella cartella clinica, e il piano assistenziale personalizzato va stilato in sinergia con l'infermiere case-manager e gli altri professionisti

del team assistenziale, incluso il fisiatra che contribuisce, nel caso, ad associare un piano riabilitativo individuale al piano assistenziale.

- Il piano va verificato attraverso meeting periodici tra tutti gli operatori coinvolti nell'assistenza ed aggiornato o modificato in base alle condizioni cliniche e alla traiettoria funzionale del paziente.
- Nelle ore in cui il medico responsabile dei pazienti non è presente, la struttura deve garantire o la presenza di altro personale medico o la reperibilità telefonica (o con altri supporti di tele assistenza o di telemedicina) e l'eventuale intervento in loco quanto prima e non oltre i 45 minuti attraverso un sistema di pronta reperibilità.
- Il responsabile clinico della struttura è garante della raccolta delle informazioni sanitarie per assolvere al debito informativo (secondo il tracciato record definito con la DGR n. 2683/2014 e, da ultimo, dal Decreto n° 13745 del 17/12/2025 del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria ad oggetto "PNRR Missione 6, Componente 2, l'Investimento 1.3.2 "Infrastruttura tecnologica del MdS, analisi di dati e modello predittivo per garantire i LEA e di sorveglianza e vigilanza sanitaria". Approvazione del tracciato definitivo del flusso informativo sanitario SIOC", con il quale è stato approvato il tracciato definitivo del flusso informativo per il monitoraggio delle attività erogate dagli Ospedali di Comunità (SIOC).
- La cartella e i dati clinici sanitari vengono custoditi nel rispetto della normativa vigente e devono essere consultabili e riproducibili su richiesta di chi ne ha diritto.

La direzione sanitaria è responsabile della gestione dei farmaci, dei dispositivi medici, della documentazione clinica (cartelle) e della documentazione professionale della gestione del rischio clinico, della qualità dell'applicazione della normativa regionale e delle misure igienico sanitarie, da applicare secondo la normativa vigente nell'esercizio di quest'attività sanitaria, e per questa direzione viene indicata la figura del Direttore U.O.C. Cure Primarie del Distratto 4 quale Direttore Sanitario della Struttura.

## **Articolo 9 – Assistenza medica e raccordo con ospedale di riferimento**

L'Ospedale di Comunità si collega funzionalmente all'Ospedale di riferimento denominato Ospedale di Malcesine sito in Via Gardesana 57 - Loc. Val di Sogno - 37018 Malcesine (VR) per i seguenti aspetti:

- a) accesso protetto del paziente riacutizzato che necessita di ricovero ospedaliero presso i reparti dell'Ospedale di Malcesine, o di altri ospedali per acuti aziendali, che consente un percorso facilitato del paziente verso i suddetti reparti agevolandone il ricovero o anche evitandone il passaggio o il prolungato stazionamento in pronto soccorso;
- b) erogazione di visite specialistiche ambulatoriali da parte di specialisti dell'Azienda ULSS;
- c) servizio di Continuità Assistenziale dalle 20.00 alle ore 8.00, dal lunedì alla domenica, secondo le procedure previste dalla centrale 116117, su richiesta motivata dell'infermiere/coordinatore infermieristico dell'Ospedale di Comunità.

## **Articolo 10 – Attività medico specialistica**

L'Azienda ULSS garantisce l'erogazione di visite specialistiche: tra queste sono comprese le visite fisiatriche.

Le visite specialistiche vengono richieste dal medico dell'Ospedale di Comunità con ricettario SSN o prescrizione DEMA.

In Ospedale di Comunità comunque devono essere garantite **attività di prelievo** e di **ECGgrafia** con refertazione o in alternativa con tele refertazione in accordo con l'Azienda ULSS.

L'esigenza di ricevere prestazioni ambulatoriali che necessitano l'impiego di apparecchiature sanitarie, comporta l'esecuzione della prestazione nella sede in cui sono disponibili. Relativamente al trasporto presso i luoghi deputati all'erogazione delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di ricovero per i pazienti si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia di servizi di soccorso e trasporto sanitario, nonché ai relativi oneri.

Le prestazioni specialistiche ambulatoriali sono erogate in regime di esenzione ticket secondo gli aggiornamenti previsti dalla DGR n. 1563/2024.

### **Articolo 11 – Personale di assistenza, Fisiatra, Personale della Riabilitazione**

Il personale di assistenza viene messo a disposizione dall'IPAB Toblini con possibile integrazione da parte dell'Azienda ULSS in funzione della disponibilità. Complessivamente l'organico costituito dovrà rispettare gli standard previsti dalla DGR n. 38 del 5/2/2026. In particolare dovrà essere garantita:

- a) la presenza di almeno 1 infermiere per turno sulle 24 ore 7 giorni su 7, oltre le funzioni organizzative di coordinamento del personale, gestione delle transizioni di cura dei pazienti, la presa in carico e la continuità assistenziale (case management);
- b) la presenza di almeno 1 OSS per turno sempre sulle 24 ore 7 giorni su 7.

Le attività di coordinamento del personale e dell'organizzazione dell'assistenza nell'Ospedale di Comunità sono in capo all'IPAB Toblini. L'eventuale personale assegnato da parte dell'Azienda ULSS dovrà integrarsi con l'organizzazione dell'assistenza e del personale definita dal coordinatore infermieristico dell'Ospedale di Comunità. Per la gestione degli istituti contrattuali sui gestionali Aziendali (esempio Angolo del Dipendente) l'eventuale personale assegnato dall'Azienda ULSS farà riferimento all'Incarico di Funzione Organizzativa di Coordinamento della UOC RRF di Malcesine.

La presenza del fisiatra sarà assicurata dal Dipartimento/UOC di Riabilitazione dell'Azienda ULSS, cui spetta l'incarico di accompagnare il paziente in transizione da un progetto di riabilitazione o di riattivazione integrato e di monitorarne l'attuazione in sinergia con tutto il personale dell'Ospedale di Comunità.

Il Fisiatra è un consulente che interviene su richiesta del responsabile clinico della struttura. Insieme ai professionisti sanitari della riabilitazione (fisioterapista, logopedista, terapeuta occupazionale) messi a disposizione dall'ULSS 9 secondo lo standard di personale previsto dalla DGR n. 38 del 5/02/2026 (pari a 0,3 FTE per 12 posti letto ovvero 10,8 ore/settimana), il fisiatra è il referente del progetto da attuarsi con il personale della riabilitazione e OSS, programmando verifiche che gli permettano di monitorare l'evoluzione del progetto riabilitativo o di riattivazione individuale e di partecipare alla programmazione della dimissione del paziente.

### **Articolo 12 - Erogazione di Protesi, Ortesi e Ausili**

L'Azienda ULSS fornisce:

- tutti gli ausili standard necessari (ad es. letti, materassi e cuscini antidecubito, sedie a rotelle standard, deambulatori e sollevatori e presidi non personalizzati);
- le protesi, gli ausili su misura (personalizzati) e di serie adattati, in ottemperanza alla normativa vigente.

L'erogazione degli ausili avviene secondo l'iter aziendale di autorizzazione come disciplinato dalla normativa regionale.

### Articolo 13 – Fornitura di farmaci, Nutrienti e Dispositivi Sanitari

L'Azienda ULSS fornisce direttamente, nei limiti del fabbisogno programmato e verificato dal Servizio Farmaceutico dell'Azienda ULSS, i farmaci presenti nel Prontuario Terapeutico Aziendale che aggiornato periodicamente dovrà essere posto a disposizione del/i medico/i curante/i dell'Ospedale di Comunità.

Presso la struttura, tutti i farmaci dovranno essere conservati in appositi armadi, anche informatizzati e/o frigoriferi allo scopo dedicati. Il carico e lo scarico dei farmaci forniti dovrà essere verificabile da appositi registri o dai diari sanitari degli ospiti.

L'Azienda ULSS fornirà, secondo le modalità in uso all'Azienda ULSS i prodotti dietetici, inclusi gli addensanti, per il supporto nutrizionale (enterale o parenterale) ai pazienti, comprensivo di tutto l'occorrente per la somministrazione (pompe e deflussori), secondo procedure concordate e secondo le indicazioni del Piano Nutrizionale personalizzato ed in linea con le indicazioni regionali. Laddove presente e funzionante verrà acquisito preventivamente il parere del Team Nutrizionale, di cui alla D.G.R. n. 2634/1999 e s.m.i. L'Azienda ULSS fornirà i dispositivi medici presenti nel Repertorio Aziendale dei dispositivi medici. Richieste riferite a dispositivi medici non presenti nel Repertorio aziendale andranno valutate e approvate secondo le procedure aziendali.

L'IPAB Toblini si impegna all'osservanza della normativa vigente in merito alla gestione dei farmaci, dei dispositivi medici e degli stupefacenti.

### Articolo 14 – Aspetti economico-finanziari

I costi sostenuti dall'Azienda ULSS per la messa a disposizione dei locali, degli allestimenti, dei servizi alberghieri e del materiale sanitario sono a carico del bilancio aziendale.

I costi del personale impiegato dall'IPAB Toblini nella gestione dell'Ospedale di Comunità sono rimborsati all'IPAB secondo le seguenti modalità:

- l'Azienda ULSS riconosce all'IPAB Toblini il rimborso dei costi sostenuti per il personale messo a disposizione per la gestione dell'ODC nella misura massima individuata, per specifica figura professionale e per il periodo di n. 1 anni, secondo la Tabella 1 sotto riportata:

*Tabella 1*

| Figura Professionale | Importo massimo annuale per singola figura professionale | Ore / Settimana |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| OSS                  | 35.020,00 €                                              | 168,00          |
| INFERMIERE           | 44.077,00 €                                              | 186,00          |
| COORDINATORE INF.    | 44.077,00 €                                              | 17,60           |
| ASSISTENZA MEDICA    | 66.560,00 €                                              | 16,00           |

- l'importo massimo annuale indicato per singola figura professionale (Tabella 1, colonna 2) non è superabile a meno di eventuali successivi accordi tra le parti che ridefiniscano detto limite;
- l'IPAB Toblini presenta mensilmente una richiesta di anticipo sul rimborso delle spese del mese precedente pari al 90% di un dodicesimo del massimo annuo per ogni singola figura

professionale utilizzata (Tabella 1, colonna 2), che verrà liquidata entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta via pec;

- trimestralmente l'IPAB Toblini trasmette la richiesta di rimborso delle spese effettivamente sostenute per il personale messo a disposizione nel periodo per la gestione dell'Ospedale di Comunità. Detti costi vanno documentati in forma integrale e analitica: per esempio con le fatture pagate a soggetti terzi per la somministrazione del personale e/o le buste paga di proprio personale dipendente rapportate al numero (o parti) di figure coinvolte lavorate presso la struttura e/o ogni altro elemento utile;
- sono esclusi dal rimborso addebiti di tipo forfettario;
- sulla base della richiesta di rimborso spese si provvederà agli opportuni conguagli alla luce degli acconti mensili versati.

E' onere dell'IPAB Toblini trasmettere la documentazione di cui al comma precedente e l'eventuale ingiustificata mancata presentazione della documentazione dei costi sostenuti nei termini previsti, se reiterata nonostante almeno due solleciti aziendali, comporta la restituzione degli anticipi versati.

I termini di pagamento degli eventuali conguagli decorrono dalla trasmissione via pec di detta documentazione.

Al fine di favorire l'accordo e stante la natura di rimborso di costi del personale, si ritiene di prevedere un tempo di pagamento a 30 gg. dalla data di trasmissione via pec della richiesta di rimborso spese e relativa documentazione.

I finanziamenti derivanti dal PNRR o da altre fonti regionali, nazionali o europee destinate all'Ospedale di Comunità sono acquisiti dall'Azienda Sanitaria e destinati prioritariamente agli investimenti strutturali e tecnologici.

Il corrispettivo per la gestione del servizio è omnicomprendivo del costo dell'assistenza medica (fatta eccezione del servizio di Continuità Assistenziale).

Soggetto incaricato all'esazione dell'eventuale quota di compartecipazione e del ticket a carico dell'assistito, ai sensi della DGR n. 1563 del 30/12/2024, è l'Azienda ULSS che si avvale della collaborazione del personale dell'Ospedale di Comunità per curare le operazioni inerenti la gestione amministrativa del paziente e la modulistica necessaria per il successivo pagamento presso il punto cassa dell'Ospedale di Malcesine/Pago PA.

## **Articolo 15 - Durata**

Il presente Accordo decorre dal 20/06/2026 e ha durata di anni n. 1, con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno. La validità dell'Accordo, comunque, non può in ogni caso andare oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale. Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente Accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'IPAB Toblini, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo la continuità delle prestazioni per tale periodo e, comunque, la continuità assistenziale ai pazienti ricoverati fino alla loro dimissione o trasferimento presso altre strutture idonee.

## **Articolo 16 - Eventi modificativi e cause di risoluzione**

L'IPAB Toblini accetta che:

- titolare dell'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, è l'Azienda ULSS 9 Scaligera;
- la cessione non autorizzata dell'Accordo a terzi non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo Accordo agli stessi patti e condizioni previsti nel presente Accordo;

Il presente Accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di grave inadempimento di una delle due Parti.

Costituiscono ipotesi di grave inadempimento:

- il mancato rispetto dei requisiti di accreditamento con conseguente revoca o sospensione;
- la reiterata inosservanza degli standard qualitativi e assistenziali;
- l'accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- la cessazione dell'attività da parte di una delle Parti.

In caso di recesso o risoluzione, le Parti concordano le modalità di cessazione del servizio, garantendo prioritariamente la tutela dei pazienti e la continuità assistenziale.

## **Articolo 17 – Modifiche e adeguamenti a nuove disposizioni normative**

Le Parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente Accordo in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Eventuali integrazioni al presente Accordo, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le Parti.

## **Articolo 18 - Controversie**

Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo, mediante trattative dirette.

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Verona.

## **Articolo 19 - Trattamento dei dati personali**

L'Azienda ULSS 9 Scaligera in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 n. 7 del Regolamento europeo 2016/679 provvederà a designare l'IPAB Casa di Assistenza per Anziani Centro A. Toblini con sede legale a Malcesine (VR) in Piazza Bocchera n. 3, Responsabile del trattamento che nel rispetto dell'articolo 28 del richiamato Regolamento agirà sotto il controllo del Titolare seguendo le istruzioni impartite nello stesso atto di nomina, allegato al presente contratto.

Il Responsabile del trattamento si impegna fin da ora a conservare i dati oggetto di trattamento per il periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali e successivamente procedere alla restituzione di tutta la documentazione in suo possesso, sia in formato elettronico che cartaceo, e a non conservarne

alcuna copia. In ogni caso il Responsabile, al termine del rapporto contrattuale, è tenuto a cancellare tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati, compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge.

## **Articolo 20 – Registrazione e disposizioni finali**

Il presente Accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta al 50% da parte di ciascun Soggetto contraente. L'Azienda ULSS provvederà ad assolverlo virtualmente con autorizzazione n. 65626 del 18/12/2001 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione

## **Articolo 21 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera  
Il Direttore Generale  
Dott. Pietro Girardi

Per l'IPAB Casa di Assistenza per  
Anziani Centro A. Toblini  
Il Legale Rappresentante  
Dott. Mauro Montana

Data,

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt.: 2 - Oggetto, 4 - Obblighi dell'Azienda ULSS, 5 - Obblighi dell'IPAB Toblini, 16 - Eventi modificativi e cause di risoluzione, 18 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera  
Il Direttore Generale  
Dott. Pietro Girardi

Per l'IPAB Casa di Assistenza per  
Anziani Centro A. Toblini  
Il Legale Rappresentante  
Dott. Mauro Montana

Data,